

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANIZZUT, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BISA, BOLDI, BORDONALI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, PAOLINI, PATELLI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autoveicoli destinati a persone con disabilità

Presentata il 18 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », prevede agevolazioni fiscali per una serie di beni e servizi espressamente elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

In particolare, per quanto attiene alla specifica materia della presente proposta di legge, ai sensi della normativa vigente sono soggetti all'imposta agevolata nella misura del 4 per cento gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del codice della strada, adattati per la lo-

comozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero quelli ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, purché abbiano una cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici nel caso di motore a benzina o a 2.800 centimetri cubici nel caso di motore diesel.

Le limitazioni descritte sono state introdotte dal legislatore moltissimi anni fa ed avevano una logica nel periodo storico nel quale sono state pensate. Da allora, molto tempo è passato e l'industria motoristica è notevolmente cambiata, così come sono cambiati i prodotti in commercio. In particolare, se fino a non molti anni fa quasi tutti i veicoli in commercio erano alimentati a benzina o a gasolio, da diverso tempo esistono veicoli alimentati a gas ovvero a propulsione ibrida o elettrica. Ne emerge la necessità di apportare modifiche alla disciplina descritta, in particolare per eliminare l'attuale incongruenza a causa della quale non è prevista nessuna agevolazione per coloro che intendono acquistare un veicolo a propulsione ibrida o elettrica.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 ha l'obiettivo di modificare il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di estendere le agevolazioni fiscali ivi previste anche agli autoveicoli alimentati a GPL e a gas naturale e a quelli a propulsione ibrida. Di per sé, i motori alimentati a GPL e a gas naturale sono comuni motori a benzina, ai quali si aggiunge un impianto per l'alimen-

tazione a gas (non a caso sono definiti motori *bi-fuel*, cioè con alimentazione a benzina/GPL e a benzina/gas naturale). I veicoli a propulsione ibrida, invece, sono caratterizzati dall'abbinamento di un motore elettrico ad un comune motore termico, alimentato a benzina o a gasolio. La norma quindi serve solo a precisare che le agevolazioni si applicano anche a tali motori, in quanto alimentati (anche) a benzina o a gasolio.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di modificare la tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere un'agevolazione fiscale (IVA al 5 per cento) per gli autoveicoli aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, sia nel caso in cui vengano adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia nel caso in cui vengano ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. A tale proposito, va precisato che l'inserimento di questi veicoli tra i beni compresi nella tabella A, parte II, ai quali si applica l'aliquota dell'IVA agevolata al 4 per cento, non è possibile, ai sensi dell'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il cui paragrafo 1 prevede che le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, » ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « compresi gli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto o a gas naturale e a quelli a propulsione ibrida, ».

Art. 2.

(Modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quinquies*) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui al citato articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, a propulsione elettrica, purché di potenza non superiore

a 185 kilowatt, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

